

L'INTERVENTO

# La Carta, comun denominatore dei cittadini Ue

**«Ciascun paese ha dovuto rinunciare alle proprie tradizioni e ai propri convincimenti per arrivare ad un incontro che tuttavia non mette in pericolo le posizioni soggettive»**

◆ Leopoldo Elia ◆

La scorsa settimana si è svolto a Biarritz il vertice europeo che ha dato l'assenso alla Carta dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione europea, decidendo che sarà adottata a Nizza nel dicembre prossimo.

**I**l documento relativo alla Carta dei diritti, che potrà essere esaminato con più agio in altra sede, certamente contiene una prima definizione di quello che giustamente il presidente Amato ha chiamato il minimo comune denominatore dei diritti, concepiti indubbiamente da un punto di vista soprattutto individualistico, del cittadino europeo e anche, per certi aspetti, di chi cittadino europeo non è. Ma questo minimo comune denominatore determina il carattere in qualche misura minimale della disciplina proposta, perché trattandosi di raccogliere il consenso dei rappresentanti di Paesi di Tradizione così diversa è ovvio che si sia indotti a tutta una serie di amputazioni, di rinunzie, di termini neutralizzati, di cui è tipico esempio la mancata menzione nel preambolo della Carta del retaggio religioso caratteristico della storia europea. Questa espressione dell'*"héritage religieux"* ha portato notoriamente ad un intervento del primo ministro Jospin presso il presidente della Convenzione Roman Herzog in cui afferma che in Francia vige un principio di laicità che presuppone una separazione molto forte che non è espressa in questa formula. C'è voluta l'abilità del grande amministrativista e giurista francese Guy Braibant che ha trasformato questa eredità religiosa in "patrimonio spirituale e morale" dell'Europa. È un esempio per dire quanto ciascuno abbia dovuto rinunciare alle proprie tradizioni e ai propri convincimenti per arrivare ad un incontro che tuttavia non mette in pericolo le posizioni soggettive, i diritti di libertà fondamentali riconosciuti negli ordinamenti nazionali. L'articolo 53, relativo al livello di protezione, afferma che nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpellata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, da altri documenti e finalmente dalle Costituzioni degli Stati membri.

Quindi questa Carta dovrà essere considerata in futuro una *lex* che in qualche modo è superata dalla "*lex specialis*" vigente in ogni paese. Perciò non c'è pericolo di espropriazione del Parlamento, né di perdita delle caratteristiche fondamentali di ciascuno di questi ordinamenti.

Quanto al valore giuridico (d'accordo che esso non è ancora stato fissato con chiarezza da parte della Conferenza e probabilmente la presa di posizione finale verrà assunta a Nizza), voglio dire che, mentre l'articolo 53 elimina il pericolo dei conflitti di legge, rimane il pericolo del conflitto di giurisdizione tra la Corte europea di Strasburgo e la Corte del Lussemburgo giurisdizionale. Ci auguriamo, però, che al momento della trasfusione dei trattati, soprattutto quando ci si avvicinerà al-



l'impostazione della Costituzione europea, il pericolo dei conflitti di giurisdizione sia eliminato. Oggi, ancora non lo è; non è chiaro fino a che punto la salvaguardia della giurisprudenza passata dalle Corti europee già in azione possa poi proiettarsi nel futuro in modo da eliminare il pericolo di questi contrasti e conflitti.

Certamente questa Carta, che merita anche di essere migliorata nel prosieguo, non poteva essere assoggettata, come avrebbero voluto l'on. Pisanu o i Gruppi dell'opposizione alla Camera dei deputati, ad ulteriori modifiche prima della Conferenza di Nizza. Qui c'è stato il contrasto: mentre con la Lega il contrasto era anche nel merito, con i Gruppi dell'opposizione, con i partiti della Casa delle libertà, il contrasto era più che altro sull'emendabilità prima di Nizza. Tale emendabilità non è materialmente possibile, perché ognuno dei 15 parlamenti potrebbe altrimenti mettere in gioco un testo faticosamente raggiunto. Sarà in sede di trasfusione nei trattati, per costituire il pilastro dei diritti nella Costituzione europea, che eventualmente potranno essere cercati miglioramenti tesi ad eliminare talune ambiguità, anche in termini di etica pubblica, ed anche le lacune che a proposito dei nuovi diritti, quelli della terza generazione, possono essersi evidenziate.

Ma alcune benemerenze dei redattori di questo lavoro non possono essere disconosciute. Sono valorizzate situazioni giuridiche soggettive, che si aggiungono a quelle già tutelate nelle Costituzioni, anche più aggiornate, del secondo dopoguerra. Siamo, quindi, di fronte ad un documento che, malgrado talune riserve, merita un apprezzamento globale positivo.